



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la misura M2C2 – 4.4.2 che prevede una dotazione di 800 milioni di euro per il rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale;

CONSIDERATO che l’importo di cui al punto precedente è destinato per 200 milioni di euro per l’acquisto di materiale rotabile Intercity da destinare ai collegamenti del sud Italia;

VISTO il contratto di servizio media e lunga percorrenza passeggeri stipulato fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Società Trenitalia avente validità dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2026;

DECRETA

Articolo1

(Assegnazione delle risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – misura M2C2 – 4.4.2. sono assegnati alla Società Trenitalia 200 milioni di euro per il rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di collegamento di cui al contratto di servizio passeggeri media e lunga percorrenza da impiegare nelle tratte da e per il Sud Italia.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all’acquisto di treni ad emissione zero in sostituzione di vecchie unità elettriche e a diesel.
3. Le risorse assegnate sono destinate all’acquisto del seguente materiale rotabile da impiegare esclusivamente nei servizi di collegamento media e lunga percorrenza contribuiti con risorse statali nelle tratte da e per il sud Italia:
 - n. 7 treni bimodali con 4 carrozze da destinare ai collegamenti Intercity Reggio Calabria – Taranto (due coppie di treni) per un valore stimato di 60 milioni di euro pari a 8,6 milioni di euro per ogni singolo treno bimodale;

- n. 70 carrozze da destinare ai servizi Intercity Notte da/per la Sicilia, per un valore stimato di 140 milioni di euro pari a 2 milioni di euro per ogni singola carrozza.

Articolo 2

(Modalità di utilizzo delle risorse)

1. Con l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, la Società Trenitalia si impegna, in relazione agli interventi oggetto del presente decreto, a raggiungere le seguenti *milestone* e *target* nel rispetto delle relative condizionalità e nei tempi previsti dal PNRR nonché delle eventuali ed ulteriori condizionalità ivi previste:
 - i 7 treni bimodali dovranno essere resi complessivamente disponibili entro il 31 dicembre 2024;
 - le 70 carrozze da destinare ai servizi Intercity Notte da/per la Sicilia, dovranno essere immesse in servizio entro il 30 giugno 2026.
2. La Società Trenitalia dovrà attestare che la fornitura finanziata con il presente decreto non è oggetto di altri finanziamenti diversi da quelli di cui alla misura M2C2 – 4.4.2 del PNRR.

Articolo 3

(Spese ammissibili - Tempistica)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono utilizzate esclusivamente per la copertura di costi per le forniture di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno.
2. Le risorse stanziare non potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell'affidamento o esecuzione delle forniture.
3. Sono ammesse a contributo le forniture dei mezzi le cui procedure siano iniziate in data successiva all'approvazione del PNRR con atti formali, quali determina a contrarre o assimilabili e siano state eseguite nel rispetto di quanto stabilito nel presente decreto.
4. I contratti relativi all'impiego delle risorse di cui all'articolo 1 devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2023, pena la revoca del finanziamento.
5. Resta fermo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 4

(Vincolo di destinazione)

1. Il materiale rotabile ferroviario acquistato con le risorse di cui all'articolo 1 è destinato esclusivamente ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri media e lunga percorrenza.

Articolo 5

(Vincolo di reversibilità)

1. Il materiale rotabile ferroviario acquistato con le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto è di proprietà dello Stato che provvederà a consentirne l'utilizzo a prezzi di mercato al nuovo soggetto affidatario del servizio alla scadenza del vigente contratto di servizio 2017/2026 con la Società Trenitalia.

Articolo 6

(Verifiche)

1. Ai fini dell'audit e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché l'ufficio di audit del PNRR di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati ed ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni.
La Società Trenitalia consente l'esercizio delle funzioni di controllo, *audit* e verifica, anche con accesso in loco e mantiene la documentazione disponibile a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione delle forniture e sull'effettivo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1.
3. La Società Trenitalia dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

Articolo 7

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio delle forniture finanziate con le risorse di cui all'articolo 1 avviene con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Articolo 8

(Efficacia)

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dalla data di comunicazione alla Società Trenitalia dell'avvenuta registrazione presso gli organi di controllo.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI